



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 455 DEL 17/08/2026**

OGGETTO: FIACCOLATA VOTIVA CON PARTENZA DA SPIAZZI (VR) ED ARRIVO A OSSONA (MI) NEI GIORNI 19/20 SETTEMBRE 2026

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota della Parrocchia San Cristoforo di Ossona inerente la necessità di predisporre idonei provvedimenti viabilistici in occasione del transito della fiaccolata votiva che transiterà nel comune di Lodi il giorno 20 settembre;

ORDINA

- o Il giorno **20 Settembre 2026** dalle ore **13.30** sino a termine manifestazione (in ogni caso per il tempo ritenuto opportuno dalle Autorità incaricate di garantire la sicurezza lungo il percorso), è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della fiaccolata, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti viari comunali di seguito elencati:
 - **Via Felice Cavallotti** (provenienti dalla SP 235)
 - **Ponte Napoleone Bonaparte**
 - **Via Defendente Lodi**
 - **V.le Dalmazia**
 - **Via San Bassiano**
 - **Via Lodivecchio**
 - **Sottopasso ferroviario di collegamento Via Lodivecchio/Via San Fereolo**

➤ **Via del Sandone** (direzione SP 115)

- o La prescrizione riguardante il divieto di transito è inoltre da considerarsi estesa a tutte le strade che abbiano immissione diretta sui sopra indicati tratti viari.
- o Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli di soccorso in servizio di emergenza e per i veicoli al servizio del comitato organizzatore della manifestazione.
- o Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale